

TRIBUNALE DI MONZA  
Ufficio del Giudice Tutelare

Il Giudice Tutelare

esaminato il ricorso depositato il 16 aprile 2020 da..... quale genitore coaffidatario esercente la responsabilità genitoriale sul minore.

visto il decreto pubblicato il 4 settembre 2017 cron. n. 1960/2017 con cui il Tribunale di Avellino ha stabilito che "la signora dovrà garantire con tatti telefonici continuativi tra il minore ed il padre";

vista la richiesta inaudita altera parte formulata da parte ricorrente, meritevole di trovare accoglimento urgente medio tempore al fine di non compromettere i prioritari diritti del minore a mantenere rapporti affettivamente significativi con la figura genitoriale paterna seppur temporaneamente via telefono e/o con videochiamate tramite applicazioni Skype e/o Whatsapp e/o similari, durante il periodo emergenziale sanitario nazionale;

visto l'art. 320 c.c.;

ORDINA  
inaudita altera parte  
con provvedimento immediatamente esecutivo ex art. 741 cpc

ad ....., nata a Gorky (Russia)..... e residente in Paderno Dugnano (MI), , madre coaffidataria del minore ..... presso la quale il minore vive prevalentemente, per il periodo di limitazione alla circolazione delle persone dovuto alla pandemia COVID 19 di tenere attiva la propria utenza mobile in uso e di consentire e favorire un contatto giornaliero tra..... ed il figlio minore ..... non solo tramite chiamate telefoniche ma anche tramite applicazioni Skype e/o Whatsapp o altre similari via internet, ogni giorno tra le ore 15 e le ore 22.

ORDINA

a parte ricorrente a di notificare sia ad ..... che ai Servizi Sociali di Paderno Dugnano e di Avellino entro il 24 aprile 2020 anche da pec a pec, visto il periodo emergenziale, copia autentica del ricorso sopra citato e del presente decreto;

FISSA IL TERMINE

Del 20 maggio 2020:

1) per la costituzione di..... attraverso brevi e sobrie note difensive essenziali corredate da documentazione;

2) perché il ricorrente ..... depositi prova delle avvenute comunicazioni pec di cui sopra, nonché brevi note illustrative degli interventi svolti sino ad oggi dai Servizi Sociali di Avellino e di Paderno Dugnano (come ordinati dal Tribunale di Avellino);

3) perché i Servizi Sociali di Avellino e Paderno Dugnano depositino relazione completa sul lavoro di monitoraggio svolto dall'inizio dell'incarico ad oggi e sulle risultanze della presa in carico del nucleo familiare sopra indicato o significhino eventuali motivi per cui non hanno potuto svolgere l'incarico.

SI RISERVA ALL'ESITO

di tali depositi, l'adozione di eventuali provvedimenti.

Il Giudice Tutelare  
Anna E. Vigorelli